



TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Sezione Commerciale

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna Rita Pasca	Presidente relatore
dott. Alessandro Silvestrini	Giudice
dott. Sergio Memmo	Giudice

nel procedimento di concordato iscritto al n. r.g. **13/2019 r.g.conc.**

ha emesso il seguente

DECRETO

premesso in fatto che:

- con decreto in data 20/07/2021 il Tribunale di Lecce, verificato il raggiungimento delle maggioranze richieste dagli art. 177 e 178 l.f. per l'approvazione del concordato proposto da NATURE SRL, lo omologava, ritenendo in particolare l'opposizione proposta da Amco-Asset Management Company spa (volta a conseguire il riconoscimento della natura privilegiata del proprio credito) inidonea ad incidere sul voto favorevole espresso dai creditori;
- con atto del 7.9.2021 Amco-Asset Management Company spa (d'ora in poi per brevità: Amco) proponeva reclamo ex art. 183 l.f., chiedendo alla Corte di Appello di Lecce la *rimessa* del citato decreto di omologazione nella parte in cui il Tribunale aveva respinto la richiesta della stessa di collocazione del suo credito di €. 738.935,00 nella classe dei creditori privilegiati ex art. 44 TUB, *“con conseguente ridefinizione della procedura concordataria ed eventualmente rinnovazione del voto del ceto creditorio”*;
- con *“sentenza”* n. 9/2022 la Corte di Appello di Lecce, ritenendo sussistenti i requisiti richiesti per ritenere il suddetto credito di Amco assistito da privilegio legale speciale mobiliare, ha così testualmente disposto: <<1) *accoglie il reclamo proposto da Amco – Asset Management Company S.p.a., con atto depositato in data 11/10/2021, e per l'effetto annulla il decreto emesso in data 20/7/2021, dal Tribunale di Lecce, di omologazione del concordato preventivo proposto da Nature S.r.l., con ricorso dell'11/7/2019, e successivo Piano di Concordato Preventivo del 6/1/2020; 2) condanna Nature S.r.l., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della società reclamante, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%>>;*
- tale circostanza è stata tempestivamente portata a conoscenza dei creditori dal Commissario Giudiziale; ad oggi non sono pervenute istanze di fallimento;

- con pec del 10.03.2022 Nature S.r.l. ha comunicato di aver dato mandato al proprio legale per proporre ricorso per Cassazione avverso il suddetto provvedimento della Corte di Appello di Lecce, precisando che lo stesso era da ritenere <<ancora non definitivo>> e che pertanto: <<Nelle more, la società Nature continuerà a dare esecuzione al concordato come da piano>>;
- Nature s.r.l. ha poi documentato di aver proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte di Appello di Lecce, cui risulta aver resistito Amco con controricorso notificato in data 20 aprile 2022; non risulta proposta da Nature srl alcuna istanza di sospensione della efficacia esecutiva della “sentenza” d’appello;
- con istanza depositata il 20-4-2022 la difesa di Amco, ritenendo al contrario esecutiva la decisione della Corte di Appello e pregiudizievole, per le ragioni creditorie del proprio assistito, <<ogni atto solutorio effettuato da Nature s.r.l. in (preteso) adempimento del Piano>>, in quanto <<privo di qualunque causa dell’attribuzione patrimoniale>>, ha chiesto a questo Tribunale testualmente di: <<assumere ogni necessario provvedimento al fine di dare concreta attuazione alle statuizioni della Corte d’Appello di Lecce contenute nella sentenza n. 9/2022, all’uopo disponendo, quanto meno, la sospensione dei pagamenti da parte della Nature s.r.l. sino alla definizione del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ovvero, sino a tale data, disporre, ai sensi degli artt. 185 e 136, comma 2 L.F., che Nature s.r.l., nell’ammontare e con le modalità che il Tribunale riterrà di indicare, provveda alla costituzione del “Fondo a copertura di sopravvenienze eventuali” così come già proposto dalla debitrice (ma rimasto lettera morta) o di altro strumento finanziario idoneo a garantire l’effettiva possibilità per AMCO dell’esercizio del proprio diritto di credito, all’esito del richiamato contenzioso. Ovvero infine verificando la disponibilità di Nature a rimodulare il Piano secondo le indicazioni della Corte territoriale>>.

OSSERVA:

Non si ravvisano in questa fase norme idonee a consentire al Tribunale di invitare Nature srl a <<rimodulare il piano secondo le indicazioni della Corte territoriale>>, ovvero ad imporre alla stessa l’adozione di <<altro strumento finanziario idoneo a garantire l’effettiva possibilità per AMCO dell’esercizio del proprio diritto di credito, all’esito del richiamato contenzioso>> o la costituzione di un fondo, a copertura di sopravvenienze, diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto nel piano.

Dalle note depositate da Nature s.r.l. e dall’istanza di Amco è tuttavia emerso un contrasto tra tali parti sulla natura della decisione della Corte di Appello, indicata dalla prima quale non esecutiva sino al formarsi di giudicato e dalla seconda quale esecutiva, in assenza di provvedimenti di sospensione dell’esecutorietà, ad oggi non emessi e, prima ancora, non chiesti da Nature srl nella competente sede.

Sebbene la Corte di Appello, nell’annullare il decreto di omologa, non abbia rimesso gli atti a questo Tribunale per ulteriori adempimenti, è necessario precisare lo stato della procedura e valutare – per i conseguenti provvedimenti – la natura, esecutiva o meno,

della decisione della Corte di Appello di Lecce in pendenza del ricorso per Cassazione avverso la stessa, e cioè sino a quando non si formerà il giudicato.

Il suddetto contrasto è invero determinato dall'assenza di adeguata disciplina sulla natura, esecutiva o meno, della decisione del giudice di appello di riforma della decisione del Tribunale.

È nota a questo ufficio sia la giurisprudenza del giudice di legittimità, che, pronunciandosi in diversa materia, cioè nella materia della famiglia, ha precisato - con principio di diritto che appare affermato in generale ed a prescindere dalla materia oggetto di impugnazione - che: *<<il decreto emesso dalla Corte di Appello a seguito di reclamo è immediatamente esecutivo, riferendosi l'art. 741 c.p.c. ai decreti emessi in primo grado, atteso che ha riguardo ai termini e reclami previsti dagli articoli precedenti>>* (così Cassazione, sezione I civile, sentenza n.2050/1988), sia il diverso orientamento - invero non pacifico - di Giudici delegati, Tribunali e Corti di Appello nell'ambito di procedure di concordato o di sovraindebitamento, ovvero di contenziosi dalle stesse derivati.

Singularmente, la natura esecutiva della decisione del giudice del reclamo/gravame risulta affermata dai giudici di secondo grado (ved. Corte di Appello di Genova, ordinanza del 12.3.2014, inedita) e negata invece dai giudici del provvedimento riformato in seguito ad impugnazione (ved. decreto del giudice delegato del Tribunale di Milano del 14-7-2008, decreto del Tribunale di Ancona).

In particolare, la Corte di Appello di Genova con ordinanza del 12.3.2014 (inedita, ma richiamata da dottrina e giurisprudenza) ha affermato che il provvedimento impugnato è caducato immediatamente dalla decisione di annullamento del giudice dell'impugnazione, in base alla regola di cui all'articolo 336 comma 2 del codice procedura civile, e non potrebbe riacquisire effetti neppure a seguito dell'annullamento del provvedimento di revoca, in quanto le regole del processo civile, disciplinanti gli effetti della sentenza di riforma del giudice d'appello sulla statuizione impugnata e sui suoi atti esecutivi, sono espressione di principi di carattere generale e valgono anche per i rapporti tra il provvedimento di revoca ed il decreto di omologazione del concordato: poiché ex art. 336 co.2 cpc *<<la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata>>*, l'eventuale successivo venir meno della revoca - nel nostro caso dell'annullamento dell'omologa del concordato - per l'accoglimento del ricorso per Cassazione proposto da Nature s.r.l. non potrebbe farne cessare gli effetti, discendendo questi da un provvedimento - l'omologa - che ormai ha cessato di esistere ed è stato *“rimosso dal mondo giuridico”*.

In senso opposto si è espresso il giudice delegato di un concordato del Tribunale di Milano, che, con decreto del 14 luglio 2008, ha autorizzato - in pendenza di ricorso per Cassazione - una cessione di ramo di azienda in esecuzione di un concordato la cui omologa era stata revocata dalla Corte di Appello di Milano con decreto 14-5-08 (per inammissibilità della proposta di concordato), ritenendo tale pronuncia del giudice di

secondo grado non esecutiva e, al contrario, ancora esecutivo il decreto di omologa in quanto: 1) l'articolo 180 comma 5 l.f. dispone che “*il decreto di omologazione è provvisoriamente esecutivo*”, mentre manca una analoga previsione nell'articolo 183 l.f. per il decreto della Corte d'Appello; 2) non sarebbe consentito estendere al decreto emesso ai sensi dell'articolo 183 l.f. dalla Corte d'Appello la statuizione di provvisoria esecutività di cui al citato articolo 180 l.f., per la natura eccezionale di quest'ultimo; 3) in mancanza di analoga disposizione dovrebbe trovare applicazione l'articolo 741 cpc, “dettato in via generale per i provvedimenti camerali”, a mente del quale “i decreti acquistano efficacia quando sono decorsi termini di cui agli articoli precedenti, senza che sia stato proposto reclamo”, circostanze tutte delle quali il G.D. ritiene di desumere che il decreto di revoca dell'omologa del concordato emesso dalla Corte d'Appello di Milano avrebbe acquistato efficacia e/o esecutività (ovviamente ove confermato) solo al termine del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, restando quindi esecutivo, ex articolo 180 comma 5 l.f., l'annullato provvedimento di omologa del concordato.

Tale orientamento è seguito dal Tribunale di Ancona con decreto 14/10/2013, con il quale, sul presupposto della non esecutività del decreto della Corte d'Appello di Ancona di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, in quanto impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione *dai Commissari giudiziali*, ha tuttavia fissato udienza per l'apertura del procedimento di revoca dell'ammissione del concordato preventivo sulla base di fatti sopravvenuti.

Per la non esecutività del decreto del giudice di secondo grado di annullamento dell'omologa per inammissibilità della proposta di composizione della crisi presentata dal sovraindebitato ex legge numero 3/2012 si è altresì espresso il Tribunale di Treviso con ordinanza del 19/01/2017 in una vicenda invero singolare: al fine di evitare la ripresa di azioni esecutive, il sovraindebitato, dopo aver proposto ricorso per Cassazione avverso l'annullamento dell'omologa da parte del giudice del reclamo, proponeva ricorso ex articolo 700 c.p.c. (evidentemente per ritenuta assenza di rimedi e/o di istanze tipiche) per chiedere l'inibitoria di ogni azione esecutiva in proprio danno fino alla definizione del giudizio di Cassazione, richiesta che, rigettata dal giudice di prime cure, veniva accolta dal Tribunale sull'assunto della non esecutività della decisione del giudice del gravame, per considerazioni analoghe a quelle innanzi richiamate in tema di procedure di concordato, nonché sulla base di una diffusa valutazione del “*periculum in mora*” (cioè con valutazioni identiche a quelle di norma rimesse, ex art. 373 cpc, al giudice di secondo grado in attesa di definizione del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e giammai allo stesso giudice del provvedimento reclamato ed annullato).

Ritiene questo Tribunale di dissentire da tale ultimo orientamento, atteso che:

1) l'annullamento del decreto di omologa del concordato decisa dalla Corte di Appello di Lecce - nel nostro caso con sentenza, da ritenersi equivalente al decreto emesso in

camera di consiglio ex art. 131 l.f. (la natura di sentenza del decreto della CdA emesso in sede di reclamo avverso omologa di concordato è peraltro riconosciuta da Cass. civ. 12/10/2011) - comporta la caducazione del decreto emesso da questo Tribunale ai sensi dell'art. 336 c.p.c., al quale la decisione del giudice di secondo grado si è sostituita;

2) di tanto deve tenersi conto nel valutare il disposto di cui all'art. 180, comma 5, l.fall., la cui previsione di provvisoria esecutività del decreto di omologa deve intendersi riferita al solo periodo intercorrente sino all'emissione del provvedimento del giudice di secondo grado che ad esso si sostituisce, apparendo contrario ai principi informativi del nostro ordinamento (salvo norme speciali, non presenti in tema di concordato) il permanere della provvisoria esecutività del provvedimento di primo grado, oramai rimosso, in luogo della provvisoria esecutività del provvedimento del giudice dell'appello in pendenza di ricorso dinanzi alla Cassazione;

3) l'art. 131, co. 12, l.f. prevede che il decreto emesso all'esito del reclamo ex art. 183 l.f. dalla Corte di Appello, espressamente dichiarato <<*impugnabile con ricorso per cassazione entro 30 gg dalla notificazione*>>, debba essere <<*pubblicato a norma dell'art. 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria*>>, annotazione presso l'Ufficio del registro delle imprese richiamata anche dal 5° comma dell'art. 180 l.f. e di norma collegata, per i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, all'esecutorietà degli stessi (come nel caso del decreto emesso dal Tribunale, al quale - come detto - la decisione della Corte di Appello si sostituisce) e alla produzione di effetti nei riguardi di terzi (art. 16 ult co. l.f.), difficili da raffigurare in concreto ove dovesse ritenersi la decisione del giudice di appello non esecutiva sino alla decisione da parte della Cassazione, stante l'assenza di norme volte a disciplinare tale fase nel concordato, presenti invece in tema di revoca del fallimento;

4) la pacifica possibilità, in seguito ad annullamento dell'omologa del concordato da parte della Corte di Appello, di dichiarare (in presenza di istanze) il fallimento non appare conciliabile con la tesi di mancanza di provvisoria esecutività della decisione del giudice di secondo grado, atteso che – ove così fosse, cioè ove dovesse ritenersi in regolare esecuzione la procedura di concordato con omologa annullata – un eventuale ricorso per dichiarazione di fallimento sarebbe improcedibile, ovvero, al più, dovrebbe essere riunito alla procedura di concordato (Cass. S.U. 15.5.2015 n.9935/2015, sez. I n.4343/2020), con decisione differita al momento della decisione della Cassazione (ipotesi esaminata al solo fine di verificare l'esecutività o meno della decisione della Corte di Appello, non essendo stata proposta nel caso qui in esame alcuna istanza di fallimento);

5) infine, non si ravvisano elementi per discostarsi – in materia di concordato - dal principio di diritto affermato dalla Cassazione, sez. I civ., con la richiamata sentenza n.2050/1988: <<*il decreto emesso dalla Corte di Appello a seguito di reclamo è immediatamente esecutivo, riferendosi l'art. 741 c.p.c. ai decreti emessi in primo grado, atteso che ha riguardo ai termini e reclami previsti dagli articoli precedenti*>> sulla base di una diversa regola generale della natura

esecutiva delle decisioni in tema di famiglia e di concordato, ove si consideri che la Cassazione a S.U. con sentenza n.10064/2013 ha del tutto escluso l'operatività dell'art. 741 cpc nell'ambito dei provvedimenti emessi a norma dell'art. 9 della legge n.898/1970, ritenendo tale norma “*incompatibile*” con la regola generale dell'immediata esecutività di tali provvedimenti desumibile dall'art. 4 della cit. legge (ved. Cass. S.U. n.10064 del 26/4/2013: <<*In materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall'art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con l'art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerati, il quale subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo*>>) e che una analoga regola generale appare desumibile anche dall'art. 180 l.f..

La qui ritenuta provvisoria esecutività del decreto della Corte di Appello risulta peraltro in linea con le disposizioni contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nel quale tali aspetti risultano dettagliatamente disciplinati, ove si consideri che, per esempio, nello stesso (all'art. 51) si prevede che sul ricorso la Corte di Appello decide con sentenza da pubblicare ed iscrivere al registro delle imprese, la cui efficacia esecutiva *non è sospesa* dalla proposizione di ricorso per Cassazione, <<*salvo quanto previsto dall'art. 52, in quanto compatibile*>>. L'art. 52 disciplina poi la possibilità di sospendere, su istanza di parte o del curatore ed in presenza di <<*gravi e fondati motivi*>>, la liquidazione dell'attivo o altri atti di gestione, ecc., adottando in sostanza <<*le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale*>> con decreto non ricorribile per Cassazione.

Il rinvio contenuto al comma 14 dell'art. 51 alle statuizioni di cui all'art. 52 cc.ii. induce a ritenere che – stante la previsione di esecutività *ex lege* della decisione della Corte di Appello - sia stato previsto un rimedio cautelare specifico (simile a quello previsto dall'art. 373 c.p.c. per le sentenze esecutive, ma con poteri ben più ampi richiesti dalla peculiarità della materia), che rimette ogni valutazione del “*periculum*” alla Corte di Appello.

In considerazione di quanto innanzi deve questo Tribunale limitarsi a prendere atto del sopravvenuto *annullamento* – da parte della Corte di Appello - del decreto emesso da questo Tribunale in data 20/7/2021 di omologazione del concordato preventivo proposto da Nature S.r.l. con ricorso dell'11/7/2019 e successivo Piano di Concordato Preventivo del 6/1/2020 e, stante la natura esecutiva della sentenza della Corte di Appello n.9/2022, prendere atto dell'avvenuta definizione della presente procedura, che dovrà proseguire solo per rendiconto e liquidazione, con separati decreti, delle spese della stessa, da porsi a carico di Nature srl.

p.t.m.

Il Tribunale dà atto che con sentenza – provvisoriamente esecutiva – della Corte di Appello di Lecce n.9/2022 è stato annullato il decreto emesso in data 20/7/2021, dal Tribunale di Lecce, di omologazione del concordato preventivo proposto da Nature S.r.l., con ricorso dell'11/7/2019, e successivo Piano di Concordato Preventivo del 6/1/2020;

invita il Commissario Giudiziale a depositare resoconto dell'attività svolta e richiesta compensi e spese della procedura per la fase già svolta.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Lecce, 2 maggio 2022

Il Presidente est.
dott. Anna Rita Pasca